



COMUNE DI ANDRANO

Prov. di LECCE – c.f. 81002750750
Tel. 0836/1900997 – fax 0836/926032
lpm@comune.andrano.le.it

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DELLA GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI NUOVI DI FABBRICA.

CIG: 7399845146

CAPITOLATO D'ONERI

- Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
- Art. 2 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E ORARI DELLA SOSTA A PAGAMENTO PERIODO DI ATTIVAZIONE
- Art. 3 - TARIFFE
- Art. 4 - INIZIO E DURATA DEL SERVIZIO
- Art. 5 - CORRISPETTIVO
- Art. 6 - MODALITÀ DEL PAGAMENTO - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- Art. 7 - CONCORRENTI - REQUISITI
- Art. 8 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
- Art. 9 - OBBLIGO DEL CONCESSIONARIO IN MERITO AL VERSAMENTO DEI PROVENTI DELLA SOSTA DOVUTI AL COMUNE DI ANDRANO
- Art. 10 - DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE
- Art. 11 - ALTRI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
- Art. 12 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
- Art. 13 - VALORE DELLA CONCESSIONE
- Art. 14 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE
- Art. 15 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
- Art. 16 - REFERENTE DEL SERVIZIO E RECAPITI
- Art. 17 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL COMUNE
- Art. 18 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)
- Art. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO
- Art. 20 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 21 - RECESSO
- Art. 22 - RINUNCIA
- Art. 23 - INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI
- Art. 24 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.
- Art. 25 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO.
- Art. 26 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ
- Art. 27 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento ubicati nel territorio del Comune di Andrano mediante affidamento in concessione di aree pubbliche. L'uso pubblico delle aree di sosta si configura come locazione temporanea di aree a pagamento senza che ciò comporti la fattispecie del deposito dei veicoli nè conseguentemente alcun obbligo di custodia da parte del Comune. Il servizio include, altresì:

- la fornitura, la installazione e la gestione di dispositivi per la riscossione (parcometri nuovi di fabbrica), nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi;
- la fornitura, la posa in opera e la manutenzione straordinaria ed ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale;

- raccolta, contabilizzazione e versamenti dei corrispettivi di incasso derivanti dai sistemi di pagamento della sosta su un conto specifico intestato all'Ente, aperto presso la Tesoreria Comunale;
- gestione di tutte le formule di pagamento già attualmente previste e di ulteriori modalità eventualmente proposte e versamento dei corrispettivi di incasso su un conto specifico intestato all'Ente, aperto presso la Tesoreria Comunale;
- eventuali servizi aggiuntivi che l'aggiudicatario della concessione decidesse di offrire in sede di offerta con oneri a proprio carico;

Art. 2 - Individuazione delle aree e orari della sosta a pagamento. Periodo di attivazione

1. Le aree in cui è istituita la sosta a pagamento, il periodo di attivazione e l'orario della sosta, il numero complessivo dei parcheggi sono espressamente indicati nella deliberazione di Giunta Comunale n° 8 del 24.1.2018.
2. Nessun onere verrà riconosciuto all'appaltatore per la mancata disponibilità di alcune aree di sosta a pagamento a causa di eventuali lavori di manutenzione della sede stradale ovvero per lavori vari, per occupazioni di suolo pubblico o per eventi atmosferici.
3. L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio e senza che l'impresa concessionaria possa opporre eccezione alcuna, anche durante il periodo di svolgimento della concessione, si riserva il diritto di eseguire le seguenti azioni, singole o in coerente combinazione a) istituire nuove aree a pagamento o diminuire le esistenti, in qualsiasi parte del territorio comunale fino al limite del 20% sul totale del complessivo oggetto di appalto, ovunque esse siano ubicate. Ulteriori istituzioni o diminuzioni delle esistenti, oltre la percentuale sopra stabilita, saranno oggetto di separata contrattazione con l'azienda appaltatrice. b) introdurre in qualsiasi momento modifiche all'orario di funzionamento dei parcheggi e/o uno o più nuovi regimi tariffari, entro il limite del 10% rispetto all'attuale regime.

Art. 3 – Tariffe

1. Le tariffe da applicare nelle aree di sosta sono definite con delibera di G.C. n° 8 del 24.1.2018.

Art. 4 – Inizio e durata del servizio

La concessione ha durata di anni tre dalla data di assegnazione. Il Comune si riserva la facoltà di procedere ad una proroga del servizio, alle medesime condizioni offerte in gara, fino ad un periodo massimo complessivo di sei (6) mesi, nel caso si verifichi, per qualunque causa, un ritardo nell'aggiudicazione e consegna dell'appalto successivo a quello scaduto.

2. La data per l'avvio del servizio è stabilita in giorni 15 (quindici) dalla data di stipula del contratto; entro tale data il concessionario del servizio dovrà provvedere allo svolgimento delle operazioni ed all'installazione dei parcometri.
3. La ditta aggiudicataria dovrà comunicare al responsabile del servizio il giorno di attivazione del servizio; si procederà alla sottoscrizione di apposito verbale.
4. E' vietato il rinnovo tacito del contratto.
5. Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto, senza la necessità di alcuna formale disdetta né preavviso.

L'amministrazione comunale alla scadenza del contratto è autorizzata a reimmettersi nel possesso delle aree, senza necessità di consenso dell'affidatario né di qualsiasi formalità a ciò preordinata.

Art. 5 – Corrispettivo

All'esecutore spetta, un corrispettivo, oltre a I.V.A., fissato nella misura percentuale offerta in sede di gara sulla quota delle somme incassate dallo stesso e derivanti dalla riscossione delle tariffe nelle aree di sosta a pagamento. La base d'asta è fissata in 60% degli incassi, derivanti dalla esazione delle tariffe.

Per "somme incassate" debbono intendersi quelle versate dall'utenza e derivanti dall'utilizzo dei parcometri. Il corrispettivo sarà corrisposto al CONCESSIONARIO mensilmente entro 30 gg. dal ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà mediante mandati sulla base della presentazione di regolari fatture in formato elettronico.

Art. 6 Modalità del pagamento - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. il Concessionario dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto, con particolare riferimento all'art. 3 della succitata legge (Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno realizzarsi solo ed esclusivamente per mezzo di banche o della società Poste italiane Spa, ovvero per mezzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e che il presente contratto di concessione, ai sensi del dell'articolo 3, comma 8, L. 136/2010 e s.m.i., può essere risolto in attuazione dell'art. 1456 c.c. laddove la stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l'utilizzo di banche, della società Poste italiane Spa o di altri strumenti di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità (Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari).

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. con particolare riferimento all'articolo 3, comma 9, il Concessionario dichiara inoltre che ogni rapporto negoziale conseguenza funzionale del presente contratto dovrà contenere, a pena di nullità, un'espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. (Ulteriori obblighi dell'appaltatore in materia di tracciabilità dei flussi finanziari).

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione della concessione, si richiama il Codice Identificativo Gara - CIG: _____ da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi ai pagamenti unitamente a numero di conto corrente dedicato e generalità/codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 7 – Concorrenti –requisiti

Ai concorrenti è richiesto il possesso di requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica e organizzativa.

I concorrenti alla gara, se cittadini italiani, o di altro stato membro residente in Italia ai fini del possesso dei requisiti di idoneità professionale devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Al cittadino di altro stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova di iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali commerciali di cui all'allegato XVI, secondo le indicazioni contenute nell'art. 83, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. I concorrenti devono possedere inoltre i seguenti requisiti:

A) Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- fatturato complessivo realizzato nell'ultimo quinquennio fiscalmente definito, almeno pari ad € 300.000,00. Il fatturato si riferisce all'attività complessiva dell'azienda.
- In alternativa a quanto sopra richiesto n.1 referenza bancaria, rilasciata negli ultimi sei mesi, da primari istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lvo 385/93 s.m.i.,

B) Requisiti di capacità tecnica e organizzativa:

Al fine di garantire professionalità ed affidabilità organizzativa nel settore oggetto di appalto è richiesto al concorrente di aver svolto o di avere in corso di esecuzione nella gestione di stalli per la sosta a pagamento un numero annuo complessivo almeno non inferiore a **600 (seicento)** stalli nel corso dell'ultimo triennio (2015-2016-2017)

Il mancato possesso di tutti i requisiti richiesti comporta l'esclusione dalla gara.

Art. 8 - Oneri a carico del concessionario

Il concessionario si impegna:

- a) a realizzare a propria cura e spese, nelle zone interessate, senza alcun onere di qualsiasi tipo a carico dell'amministrazione comunale, la segnaletica orizzontale e verticale, a norma del nuovo codice della strada, nonchè a procedere al rifacimento/manutenzione della segnaletica orizzontale con periodicità almeno annuale;
- b) alla fornitura ed installazione di n. **9 (nove)** parcometri nuovi di fabbrica e di tutte le apparecchiature ed impianti necessari per lo svolgimento del servizio, nonchè ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, ivi compresi gli interventi necessari a seguito di atti vandalici, l'eventuale sostituzione di interi apparecchi, al fine di assicurarne sempre il buono stato di funzionamento; si - impegna, altresì, ad apporre tempestivamente idonei avvisi nell'eventualità di non funzionamento o disattivazione delle apparecchiature;
- c) a garantire il corretto funzionamento del servizio offerto per tutta la durata dell'affidamento prevedendo in caso di guasti alle apparecchiature automatiche l'intervento di personale qualificato ed in numero idoneo a far fronte a tutte le esigenze;

- d) di munirsi delle necessarie autorizzazioni per la regolare gestione dei parcheggi sollevando l'amministrazione da ogni responsabilità in merito;
- e) a non utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, le aree di parcheggio per usi o finalità diversi da quelli di cui al presente capitolato, salvo preventivo e formale assenso da parte del comune;
- f) a predisporre e rendere disponibile per l'utenza la modulistica necessaria per ottenere l'esenzione dal pagamento del parcheggio e per il rilascio degli abbonamenti;
- g) a corrispondere il corrispettivo all'amministrazione aggiudicatrice, per la durata dell'affidamento secondo le modalità indicate nell'art.5 del presente capitolato;
- h) a fornire all'amministrazione aggiudicatrice tutti i dati inerenti le attività esercitate in gestione e le informazioni di volta in volta necessarie per l'attività di controllo,
- i) a fornire la propria fattiva collaborazione all'amministrazione aggiudicatrice, ogni qualvolta la stessa intenda procedere a verifiche, sopralluoghi e controlli sulle modalità operative della gestione.

Art. 9 - Obbligo del concessionario in merito al versamento dei proventi della sosta dovuti al Comune di Andrano

Sono a carico del concessionario i seguenti obblighi:

- contabilizzazione delle somme introitate sulla scorta dei resoconti emessi dagli impianti e dei titoli di pagamento emessi e distribuiti, che devono recare l'intestazione "Comune di Andrano - versamento degli incassi al Comune di Andrano – Tesoreria comunale;

La corresponsione al Comune di Andrano dei proventi conseguenti all'applicazione delle tariffe, avverrà mediante versamenti con cadenza settimanale, da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale con la causale: "incassi derivanti dalla gestione degli abbonamenti e degli stalli a pagamento a mezzo parcometro".

L'esecutore assume quindi la qualifica di agente contabile con tutti gli obblighi connessi, con particolare riferimento agli obblighi di rendicontazione, riversamento e resa del conto a termini di Legge.

Per incassi si intendono sia quelli provenienti dagli impianti di registrazione e pagamento della sosta sia quelli introitati con altri sistemi di riscossione delle tariffe e degli abbonamenti.

Entro il mese di novembre l'esecutore dovrà rendicontare gli incassi relativi a ciascuna delle forme di pagamento utilizzate, trasmettendo al Comune la documentazione sotto indicata, per la formale approvazione da parte dell'Ente, che dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione stessa:

- copia dei resoconti emessi dagli impianti di registrazione e pagamento della sosta;
- documentazione attestante i corrispettivi incassati a fronte dei titoli di pagamento (carta di credito/POS (Bancomat) tessere prepagate a microchip e/o contactless, carte di debito e carte di credito e degli abbonamenti emessi nell'anno di riferimento;
- un report relativo ai versamenti in caso di attivazione dei sistemi di pagamento mediante: - carta di credito/pos – telefonia mobile - altri sistemi di pagamento proposti in sede di gara.

Art. 10 - Descrizione delle attrezzature

Al fine di garantire alla stazione appaltante la realizzazione di un sistema di monitoraggio e di gestione delle aree di sosta a pagamento e del traffico dedicato all'area urbana, è richiesta la fornitura e l'installazione delle seguenti attrezzature tecnologiche aventi specifiche tecniche minime o equivalenti di seguito descritte.

Il Concessionario ha l'onere di installare complessivi n. 9 (nove) parcometri nuovi di fabbrica.

I parcometri proposti dovranno essere conformi alle normative vigenti con relativa omologazione ministeriale così come richiesto dal Codice della Strada e relativi regolamenti di attuazione e avere le seguenti caratteristiche minime e specifiche tecniche o equivalenti:

- omologazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- robusta carpenteria resistente alle alte temperature, agli agenti atmosferici e agli atti vandalici;
- accettazione del pagamento mediante moneta euro nei tagli da €0,05 a €2,00;
- accettazione del pagamento mediante tessere prepagate a microchip, carte di debito e carte di credito, secondo la normativa vigente;
- alimentazione mediante collegamento alla rete elettrica oppure alimentazione autonoma mediante pannelli solari.
- stampante termica con stampa di informazione sui biglietti in lingua italiana;
- stampa di un numero progressivo non azzerabile su ogni biglietto emesso dai terminali durante la fase di scassetamento;
- impostazione multilingue;
- impostazione multitariffa;

- visualizzazione su display retroilluminato;
- cassaforte monete alloggiata nel vano cassa accessibile con chiave dedicata e distinta da quella del vano tecnico;

L'ubicazione dei parcometri dovrà essere concordata con il Comando di Polizia Locale e con l'ufficio tecnico del Comune.

Art. 11 – Altri obblighi a carico del concessionario

1. Tutte le apparecchiature dovranno essere fornite ed installate, entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, a cura e spese del concessionario, compresi tutti i lavori ritenuti utili allo scopo, oltre alla fornitura dell'adeguata segnaletica stradale orizzontale e verticale, la quale dovrà essere a norma del vigente Codice della Strada.
2. Dovrà essere fornita adeguata segnaletica d'informazione verticale, ben visibile all'utenza, riportante gli orari e le tariffe in vigore almeno per ogni parcometro all'interno delle aree di sosta a pagamento.
3. Qualora questa amministrazione, per mezzo dei propri uffici, dovesse riscontrare delle inesattezze sulla adeguatezza della segnaletica stradale, la società concessionaria dovrà provvedere ad implementare e/o modificare la segnaletica posta in essere entro 15 giorni dalla segnalazione.
4. Dovrà essere fornita ed installata la segnaletica verticale prevista dal Codice della Strada in vigore per i posti riservati ai disabili, il numero dei posti dovrà essere a norma di legge.
5. Dovranno essere eseguiti tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, con tempestiva assistenza agli impianti, a cura e spese della società concessionaria per tutta la durata della concessione. A tale proposito, la società concessionaria si dovrà impegnare, in caso di malfunzionamento degli impianti, ad intervenire per il ripristino delle condizioni ottimali entro e non oltre 24 ore dalla segnalazione o comunque nei tempi previsti nell'offerta tecnica.
6. Dovrà essere prevista da parte della società concessionaria l'immediata sostituzione delle apparecchiature danneggiate ad opera di terzi, la cui spesa graverà direttamente a carico della società stessa se questa non sarà opportunamente coperta da assicurazione contro gli atti vandalici.
7. Dovrà essere prevista da parte della società concessionaria la manutenzione di tutta la segnaletica orizzontale oggetto del presente appalto almeno una volta ogni 12 mesi e comunque con la maggiore frequenza prevista nell'offerta tecnica. Dovrà essere prevista da parte della società concessionaria la manutenzione della segnaletica verticale e d'informazione installata e la loro immediata sostituzione in caso di necessità dovuta a danneggiamenti o modifiche di legge.
8. Dovrà essere previsto da parte della società concessionaria il servizio di prelievo dai parcometri del denaro presente nelle casseforti ed il versamento dello stesso nelle casse del Comune negli importi e secondo quanto previsto dall'art. 5.
9. Nell'espletare il servizio in concessione dovranno essere osservate le disposizioni espressamente dettate dal Comune in materia di modalità e conduzione dei parcheggi e contenute nel presente capitolato d'Oneri. Il Comune avrà la facoltà di disporre liberamente delle aree di parcheggio in occasione di pubbliche manifestazioni, eccezionali necessità o ricorrenze programmate o previo preavviso per altri eventi straordinari. Inoltre le aree di parcheggio potranno essere utilizzate liberamente dai veicoli targati forze dell'ordine, dagli automezzi di soccorso e dai mezzi di servizio dell'Amministrazione, nonché di tutti gli altri soggetti che dovessero essere individuati con Delibera di Giunta, anche successiva all'affidamento della gara, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.
10. Il concessionario, alla scadenza del periodo di affidamento, si impegna a ripristinare lo stato dei luoghi a propria cura e spese.
11. Il concessionario è responsabile verso l'Amministrazione comunale per quanto riguarda il buon funzionamento del servizio.
12. Il concessionario inoltre dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti nel bando e nel capitolato d'Oneri e consegnare la relativa documentazione prima della firma del contratto. Resta responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato e si obbliga a tenerla indenne da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza dal presente capitolato.

Art. 12 - Obblighi dell'Amministrazione Comunale

1. All'Amministrazione comunale compete l'onere di individuare, con propri atti, le aree e i posti auto da adibire a parcheggio pubblico a pagamento e rilascerà tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie alla società per assumere a pieno titolo la gestione del servizio oggetto del presente capitolato.

2. Compete inoltre all'Amministrazione comunale l'adozione degli atti deliberativi con i quali si individuano: le tariffe orarie, la tariffa minima consentita e le eventuali forme di abbonamento a tariffa agevolata.

Art. 13 – Valore della Concessione

Il valore stimato della concessione è pari, per le entrate di cui all'oggetto, complessivamente ad € **208.000,00**. Tale importo è stato calcolato in base al valore di tutte le entrate correlate alla gestione oggetto della presente concessione, relativo agli ultimi tre anni, per come comunicato dall'Ufficio di ragioneria del Comune.

Tale valore rappresenta una valutazione previsionale suscettibile di variazioni in aumento o in diminuzione, oltre che per la naturale fruizione degli spazi, anche per le scelte del committente nel limite e nella misura previsti dal presente capitolato.

Art. 14 - Modalità di assegnazione della concessione

L'appalto verrà aggiudicato a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta migliore a giudizio della stazione appaltante.

Nel giudizio di scelta verrà tenuto conto del merito tecnico del progetto presentato, nonché delle relative offerte di carattere economico. L'offerta economica non costituisce prevalente elemento di giudizio, l'affidamento del servizio avverrà anche sulla base dei requisiti di ordine tecnico.

La valutazione dei progetti verrà effettuata da una Commissione, appositamente nominata.

La Commissione potrà anche concludere che nessuno dei progetti e delle offerte presentate siano meritevoli di essere prescelti; in tal caso essa è tenuta, per ogni offerta, ad esporre dettagliatamente le valutazioni e le condizioni specifiche che hanno portato a tale conclusione.

Art. 15 Cauzione provvisoria e definitiva.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 16 - Referente del servizio e recapiti

L'Aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio del rapporto il nominativo del Referente per la gestione del servizio affidato.

Al Referente del Servizio spetta la funzione di raccordo permanente tra il Concessionario e il Comune di Andrano, garantendo in via diretta ed esclusiva tutti gli adempimenti previsti nel presente Capitolato d'Oneri.

Il Referente di cui sopra deve garantire una reperibilità costante per i servizi erogati.

E' inoltre onere dell'Aggiudicatario garantire un numero telefonico, adeguatamente pubblicizzato ed attivo durante l'intera fascia oraria in cui vige l'obbligo di corrispondere la tariffa, al quale l'utenza può rivolgersi per richiedere informazioni, notizie, segnalare guasti, malfunzionamenti e simili inerenti il servizio.

Le ulteriori modalità organizzative verranno indicate in sede di gara.

L'amministrazione Comunale potrà mettere a disposizione del Concessionario idonei spazi per l'espletamento dei servizi da erogare all'utenza.

Art. 17 - Attività di controllo del Comune

L'amministrazione Comunale si impegna a promuovere il massimo della collaborazione tra la propria struttura e quella del Concessionario al fine di garantire il migliore livello qualitativo del servizio erogato.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esercitare nel modo che riterrà più opportuno, attraverso la Polizia Locale e gli altri uffici comunali competenti, i controlli sul rispetto degli obblighi derivanti dal presente capitolato e sui documenti contabili.

Art. 18 - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)

L'elaborazione del DUVRI non è necessaria per la presente concessione di servizio in quanto non vi è alcuna interferenza con il personale del Comune di Andrano (committente).

E' fatto obbligo per l'aggiudicatario di predisporre prima dell'inizio dei lavori di installazione del sistema tecnologico, un piano di sicurezza in cui vengano riportate le misure di sicurezza che l'aggiudicatario stesso intende adottare per le installazioni suddette.

Eventuali rischi sono dovuti dalla presenza di traffico e di sottoservizi (gas, enel, acquedotto, pubblica illuminazione ecc.) la cui precisa individuazione dovrà essere richiesta dall'esecutore ai vari gestori prima dell'inizio dei lavori.

Art. 19 - Divieto di cessione del contratto. Subappalto

Il Concessionario non potrà subappaltare i servizi assunti, sotto la pena dell'immediata risoluzione del contratto.

E' vietata, la cessione del contratto a pena di nullità.

Art. 20 - Stipulazione del contratto

1. Le condizioni offerte dal concessionario in fase di gara sono per esso vincolanti a tutti gli effetti contrattuali. Il concessionario deve presentare la documentazione necessaria alla firma del contratto di concessione tassativamente nei tempi che gli verranno comunicati dall'Ufficio Contratti.

2. In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione entro il termine sopra indicato, il concessionario è dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, il Comune escute la cauzione provvisoria e il servizio è aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria di gara.

3. Il contratto viene stipulato in forma pubblica amministrativa, mediante atto informatico con firma digitale, a cura dell'Ufficiale rogante del Comune;

4. Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà depositare copia dei versamenti inerenti il rimborso all'ente delle spese contrattuali (imposta di registro – bolli – diritti di segreteria, etc.);

Art.21 - Recesso

L'Amministrazione comunale, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in ogni momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati (purché correttamente eseguiti) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso spese anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Il recesso non può avere effetto prima che siano trascorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al primo comma .

L'Amministrazione comunale si riserva, altresì, la facoltà di recesso nel caso in cui, successivamente la stipula del contratto, sia accertata la sussistenza di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione a carico del soggetto aggiudicatario, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite.

Art. 22 - Rinuncia

L'appaltatore rinuncia sin d'ora a richiedere il risarcimento di eventuali danni che potrebbero derivare, a seguito di impugnativa da parte di terzi, dall'annullamento o sospensione degli atti di gara e/o propedeutici, fatta comunque salva la restituzione della cauzione definitiva.

Art. 23 - Interpretazione del Capitolato D'oneri

1. In caso di norme del Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio.

Art. 24 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a. il presente Capitolato d'Oneri;
- b. tutti i documenti posti a base di gara.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia.

Art. 25 - Disposizioni particolari riguardanti il contratto di affidamento

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di:

- perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia;
- accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla sua perfetta gestione.

Art. 26 - Inadempimenti e penalità

Per la contestazione di anomalie imputabili alla Ditta, in particolare per infrazioni e inadempienza nella gestione del servizio e per altre infrazioni agli obblighi contrattuali, il Responsabile del servizio di Polizia Municipale applicherà una penale da € 250,00 (€ duecentocinquanta/00) a € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00), in relazione all'entità del fatto contestato, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in casi di recidiva, di risolvere di diritto il contratto.

Inoltre, la Stazione appaltante, potrà trattenere, a titolo di risarcimento e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la cauzione definitiva di cui all'art. 15 del presente Capitolato e affidare la concessione alla Ditta seconda classificata nella gara per l'aggiudicazione della gestione del servizio, con l'unica formalità preliminare della contestazione scritta degli addebiti e dell'esame delle controdeduzioni della Ditta, prima aggiudicataria.

Il contratto si risolverà di diritto nei seguenti casi:

1. Inadempimento degli obblighi del concessionario di cui all'art. 8 del presente capitolato;
2. Fallimento del Concessionario o dei suoi aventi causa;
3. Applicazione delle tariffe e degli orari difformi da quelle convenute;
4. Sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio, senza giustificato motivo;
5. Omessa manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica utilizzata per il servizio e delle apparecchiature, tale da comprometterne il regolare funzionamento;
6. Mancata attivazione del servizio entro la data stabilita dal contratto;
7. Cessione o sub-affidamento, anche parziale, degli obblighi e dei servizi previsti nel contratto di servizio;
8. Nel caso di qualsivoglia dichiarazione non veritiera, fatta, comunque, salva ogni eventuale responsabilità sia penale che civile;
9. Nel caso di recidiva per ritardati pagamenti verificatisi nell'arco di un anno decorrente dall'inizio del trimestre relativo al primo ritardo;
10. Mancato rispetto delle condizioni sancite nel contratto di concessione, nel bando e nell'offerta economica.
11. Nel caso in cui sia stata escussa la polizza fideiussoria, in tutto o in parte, ed il Concessionario non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di giorni 15.
12. Nel caso sia stato assegnato un termine dal Comune concedente al concessionario per ottemperare a delle prescrizioni e tale termine sia decorso infruttuosamente;
13. In caso di cessione di azienda, cessazione di attività, amministrazione controllata, fallimento, stato di moratoria e di pendenza di atti di sequestro o di pignoramento a carico dei beni del concessionario del servizio;
14. Nelle ipotesi indicate dall'art. 108, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
15. Sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative in merito alla legislazione antimafia;

Art. 27 - Definizione delle controversie

Per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, il Foro competente è quello di Lecce. Le parti rinunciano al ricorso al collegio arbitrale in caso di controversie.

Andrano li,

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. E DELLA GARA
geom. Andrea Antonio URSO

IL RESPONSABILE DELLA 5^ AREA
Ten. Stefano COSI

Per accettazione di tutto quanto presente nel presente Capitolato:

Il Concorrente
